

DIRITTO D'IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

Nelle assemblee societarie spunta il voto divergente

di **Giovanni Niccolò Antichi**

Negli ultimi decenni l'assemblea nella corporate governance delle società quotate ha subito profonde trasformazioni: dall'essere ritenuta predominante dal legislatore del '42, è stata svuotata di significato dalla riforma del 2003, con concentrazione dei poteri di gestione nelle mani degli amministratori. Un'apparente inversione si è registrata con la direttiva 2007/36/CE (Shareholder's rights) adottata in Italia con il Dlgs 27/2010, corretto dal Dlgs 91/2012.

Con il nuovo articolo 135 decies del Tuf, si assiste a un rovesciamento dell'atteggiamento del legislatore, che imponeva un divieto assoluto di rappresentanza per chi versasse in conflitto di interessi, mentre oggi assicura una legittimazione piena al voto, purché vi sia una adeguata *disclosure* della situazione di potenziale conflittualità e una contestuale indicazione di voto.

L'articolo 2372 del Codice civile, i cui limiti di delega non operano più nelle società quotate, dispone che a conferire il potere rappresentativo non siano più i soci, bensì coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea, facendo così assumere al voto per delega la natura di vero e proprio diritto, tanto che in queste società non può essere escluso neppure con clausola statutaria. Parimenti l'articolo 135 novies del Tuf riconosce a colui al quale spetta il diritto di voto la possibilità di indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, sancendo nei commi successivi due deroghe in ragione della operatività del regime di dematerializzazione: la prima, nell'eventualità che, nei sistemi di gestione accentrata, allo stesso soggetto siano intestati più conti distinti e separati presso ogni singolo intermediario, prevede che per ciascuno di essi possa essere nominato un diverso rappresentante; la

seconda si ha qualora il soggetto indicato dalla comunicazione agisca anche mediante interazioni fiduciarie, potendo indicare come rappresentanti i soggetti per conto dei quali esso agisce, ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

L'importante novità mette in discussione il principio di unitarietà della partecipazione sociale, lasciando il dubbio circa la possibilità del voto divergente da parte del medesimo socio tramite due rappresentanti diversi. È ammissibile tale comportamento? Potrebbe il socio che ha votato a favore della delibera, impugnarla giacché in parte anche dissenziente? Tecnicamente può accadere, anche se contro queste condotte opportunistiche e scorrette sembrerebbe persistere il principio generale della buona fede che dovrebbe guidare il giudice in casi del genere.

La sostituzione dell'articolo 135 novies comma 6 del Tuf, che prevede il conferimento della delega per mezzo del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, ad oggi pare non avere alcuna rilevanza pratica; viceversa, sarebbe di gran lunga più efficace l'istituto del mandato per più assemblee. Le norme vigenti non consentono di delegare il voto oltre una singola assemblea con la conseguenza che il rappresentante (sia esso singolo, promotore, ovvero associazione di azionisti), che di volta in volta richiede la delega a ogni singolo azionista, riscontra gravi ostacoli sia per l'eccessiva onerosità sia per i lunghi tempi di raccolta. Peraltro, è stata introdotta (articolo 135 novies, comma 8 del Tuf) la possibilità di conferire mandato multiplo in favore di alcuni intermediari (escluse, immotivatamente, le associazioni di azionisti); dunque, il problema concettuale parrebbe superato: molti concordano nel vietare il mandato generale in favore di

singoli individui, onde evitare un progressivo abuso del voto altrui, ma anche su questo si potrebbe ulteriormente dissentire, vista l'esperienza francese in cui non vi è alcun divieto in questo senso.

Se la ratio, dunque, è la prevenzione di possibili abusi degli amministratori mediante incetta di deleghe, e non, all'opposto, l'ostacolo aprioristico alla procura generale, rimane oscuro come mai nelle società chiuse è ammessa, giacché sotto tale profilo non vi sono differenze con le società quotate; anzi, è in tali società che vi è maggiore pericolo d'incetta dato l'irrisorio grado di spersonalizzazione societaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

